

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

37.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIULIO ANDREOTTI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzione:		
PRESIDENTE	299	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (Approvato dalla III Commissione della Camera e modificato dalla III Commissione del Senato) (1350-B)	300	
PRESIDENTE	300	
BONALUMI GILBERTO, Relatore	300	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (3375)	301	
PRESIDENTE	301, 302, 303, 305, 307	
BOTTARELLI PIER GIORGIO	302, 304, 305, 306, 309	
GALLI LUIGI, Relatore	301, 303, 307	
GIULIANO MARIO	302, 303, 306	
GUNNELLA ARISTIDE	306, 307	
		PAG.
		PALLESCHI ROBERTO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 304
		SALVI FRANCO 302, 303
		TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO 309
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 310
<hr/>		
La seduta comincia alle 9,30.		
GIANCARLA CODRIGNANI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		
Sostituzione.		
PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna l'onorevole Maria Pia Garavaglia sostituisce l'onorevole Franco Maria Malfatti.		

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1982

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (Approvato dalla III Commissione permanente della Camera e modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (1350-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 14 gennaio 1982 e modificato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 marzo 1982.

L'onorevole Bonalumi ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione svolta in sede di prima lettura del provvedimento: in essa, l'argomento fu ampiamente esaminato e pertanto propongo l'approvazione del testo che ci è pervenuto dal Senato con alcune modifiche che lo stesso Ministero degli esteri ritiene opportune.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni, da ripartire in sei anni finanziari consecutivi a decorrere dal 1982 per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura o di scuole italiane all'estero. Per l'anno finanziario 1982, la quota viene fissata in lire 600 milioni. Le quote relative agli

esercizi successivi saranno determinate con la legge finanziaria.

La Commissione affari esteri del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni, da ripartire in sei anni finanziari consecutivi a decorrere dal 1982, per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura o di scuole italiane all'estero. Per l'anno finanziario 1982, la quota viene fissata in lire 600 milioni. Le quote relative agli esercizi successivi saranno determinate con la legge finanziaria.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli attivi delle permutate di cui al precedente articolo 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelle autorizzate dalla presente legge, nel limite massimo di lire due miliardi. Tali fondi saranno impiegati per la costruzione e l'acquisto di stabili da destinare a sedi di scuole e di istituti di cultura, in luogo di quelli venduti o permutati, ovvero in relazione a comprovate esigenze che si dovessero manifestare tra il 1980 ed il 1985 oltre a quelle a cui si farà fronte con la spesa indicata nell'articolo 1 della presente legge, e, unitamente ai fondi di cui al detto articolo 1, per

provvedere al pagamento dei conguagli passivi delle permute di cui al precedente articolo 3.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli attivi delle permute di cui al precedente articolo 3 affliranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelle autorizzate dalla presente legge, nel limite massimo di lire due miliardi. Tali fondi saranno impiegati per la costruzione, la ristrutturazione o l'acquisto di stabili da destinare a sedi di scuole e di istituti di cultura, in luogo di quelli venduti o permutati, ovvero in relazione a comprovate esigenze che si dovessero manifestare tra il 1982 ed il 1987 oltre a quelle a cui si farà fronte con la spesa indicata nell'articolo 1 della presente legge, e, unitamente ai fondi di cui al detto articolo 1, per provvedere al pagamento dei conguagli passivi delle permute di cui al precedente articolo 3.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (3375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'erogazione di contributi statali

agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri ».

L'onorevole Galli ha facoltà di riferire sui lavori svolti dal Comitato ristretto.

LUIGI GALLI, *Relatore*. In sede di Comitato ristretto sono emerse due proposte che, ove venissero accolte, comporterebbero una richiesta di parere alle competenti Commissioni.

Il primo emendamento, che comporterebbe questa condizione, è al terzo comma dell'articolo 1 che recita così: « La tabella è emanata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia... ». Nel Comitato ristretto è emersa l'opinione di sostituire le parole: « sentito il parere » con le altre: « previo parere vincolante ». L'emendamento non è privo di problemi e, dal punto di vista positivo, ha il significato di rafforzare il potere di determinazione delle Commissioni della Camera e del Senato. Il Comitato ristretto ha preso questa decisione non all'unanimità, ma a larghissima maggioranza. Faccio presente ai colleghi che in questo modo si potrebbe incappare in due pareri differenti, nel qual caso la carica vincolante incontrerebbe qualche difficoltà a manifestarsi e ad esercitarsi. D'altra parte, basandosi su valutazioni concrete, è stata esclusa all'unanimità la possibilità di istituire una Commissione bicamerale che risolverebbe il problema della vincolatività. Questo emendamento dovrà essere sottoposto alla Commissione affari costituzionali per il parere, a meno che non emerga qualche altra indicazione.

L'altro punto riguarda il problema della « Dante Alighieri ». Le ipotesi che sono state prese in considerazione sono tre: la prima è di lasciare la « Dante Alighieri » nella tabella del Ministero degli esteri, ma ciò non terrebbe conto della peculiarità di questa società e, in ogni caso, andrebbe contro i suoi desideri e le sue indicazioni.

La seconda ipotesi è di fare un articolo *ad hoc*, ma sembra che questo rompa la filosofia generale del provvedimento.

La terza ipotesi è di estrapolare questa società dal disegno di legge lasciando la soluzione del problema alle vicende future.

Mi sono soffermato su questi emendamenti, perché investono la competenza di altre Commissioni; sul resto vi è una certa convergenza di opinioni.

PRESIDENTE. Vorrei sgombrare il terreno dalla seconda questione: la « Dante Alighieri » ha manifestato la preoccupazione di non poter rientrare nell'articolo 1, dato che questo prevede una serie di attività molto specifiche, per cui si dovrebbe modificare l'articolo ampliandolo. Questo per la verità è molto pericoloso perché, dopo la Dante Alighieri, altri istituti, come il Petrarca e il Tasso, potrebbero farsi avanti, e noi già siamo molto in imbarazzo per la somma di cui disponiamo. Pertanto, mi pare che sia molto pericoloso accettare la proposta della « Dante Alighieri », perché andremmo verso una legge speciale. Però, la logica di questo provvedimento non comprende le attività della « Dante Alighieri », per cui è giusto stralciare questa società del disegno di legge. Al riguardo faccio presente che non è necessario chiedere il parere della Commissione bilancio, perché non si tratta di aumentare i fondi o di procedere ad una diversa distribuzione delle somme, ma di accantonare dei fondi per poter poi finanziare autonomamente l'iniziativa per la « Dante Alighieri ». Mi sembra che la strada migliore sia quella di invitare il Governo a voler provvedere con rapidità con un autonomo disegno di legge.

FRANCO SALVI. Suggestirei di fare una proposta di legge d'iniziativa parlamentare che accelererebbe moltissimo i tempi non essendo necessario il concerto tra i vari Ministeri. Se i gruppi sono d'accordo, potremmo presentare una proposta di legge, firmata dai rappresentanti delle varie forze politiche, e approvarla in pochissimo tempo, perché l'iniziativa del Governo richiede alcuni mesi.

PRESIDENTE. Allora preghiamo il Governo di presentare al più presto il disegno di legge; nel caso in cui questo non dovesse avvenire in tempi molto brevi, allora si potrebbe valutare l'opportunità di fare una proposta di legge, che potrà anche non essere firmata da tutti i gruppi, e verso la quale i non entusiasti potrebbero avere la medesima non belligeranza che avrebbero nei confronti di un testo governativo.

PIER GIORGIO BOTTARELLI. Abbiamo queste obiezioni nei confronti della « Dante Alighieri », pur riconoscendole aspetti benemeriti. Ad ogni modo, se gli altri gruppi e la maggioranza decideranno di presentare una proposta di legge, la valuteremo.

PRESIDENTE. Se il Governo potesse presentare questo testo, sarebbe tanto di guadagnato; se avesse invece delle difficoltà congiunturali in tal senso, eventualmente una parte della Commissione potrebbe assumere un'apposita iniziativa. L'altro problema, invece, è più delicato.

MARIO GIULIANO. Occorrerebbe sopprimere dall'articolo 5 la previsione relativa allo stanziamento di 400 milioni.

PRESIDENTE. È stato già predisposto un emendamento in tal senso.

Per quanto riguarda l'altro punto, dicevo, comprendo le ragioni della necessità di conferire al parere delle competenti Commissioni natura vincolante perché ricordo che, nel corso della discussione svoltasi l'anno scorso, il rappresentante del Governo, con molta onestà intellettuale, diede lettura delle memorie predisposte dagli uffici, dichiarando però che non si sapeva se alcuni di quegli enti fossero ancora in vita. Da ciò deriva una certa spinta ad una proposta più cogente da parte della Commissione nel momento in cui va definito l'elenco degli enti beneficiari.

Vorrei tuttavia sottoporre ai colleghi due considerazioni. Innanzitutto, nulla vieta che, aderendo alle osservazioni svolte dal relatore, la Commissione richieda il parere della I Commissione affari costitu-

zionali, trattandosi di una innovazione sostanziale (anche se questa procedura non è tale, normalmente, da favorire il corso di un provvedimento di legge).

In secondo luogo, va ricordato che per rendere esecutivo un atto amministrativo o legislativo delegato di norma è previsto l'intervento di una Commissione bicamerale *ad hoc* per l'espressione di un parere unico: ora, nel caso in esame, v'è il rischio che una delle due Camere esprima un parere favorevole e l'altra un parere contrario, per cui — in mancanza della doppia conforme — il parere del Parlamento dovrebbe essere considerato negativo. Concettualmente, quindi, si pone questo problema e debbo dire che non concepisco un Governo che, avendo richiesto alle Commissioni competenti il parere per l'inserimento di un determinato ente nella tabella, ed avendone ricevuto un responso negativo, provveda ugualmente a quell'inserimento. Un comportamento del genere mi sembrerebbe davvero stravagante, non credo che potrebbe verificarsi.

Pertanto, occorre verificare se il relatore ed il Comitato ristretto ritengano indispensabile formalizzare questo carattere cogente del parere e se il relatore stesso condivida la necessità — cui, mi sembra, egli stesso aveva accennato — di sottoporre la questione alla I Commissione affari costituzionali.

LUIGI GALLI, *Relatore*. Il parere del Comitato ristretto è abbastanza deciso e va nel senso di inserire il termine « vincolante »; tuttavia, in sede di Comitato ristretto, è emersa la stessa considerazione svolta poc'anzi dal Presidente: e cioè che è politicamente — e quindi concretamente — difficile che un Governo si discosti dal parere emesso dalle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento. E, come valutazione personale, aggiungo che qualora in sede di Commissione si deliberasse di rinunciare al valore vincolante del parere, il provvedimento potrebbe essere approvato in tempi rapidissimi, in quanto le ulteriori proposte di modifica del testo sono state tutte concordate all'unanimità.

FRANCO SALVI. Vorrei precisare che il Comitato è arrivato a questa conclusione sia tenendo conto della richiesta di approvazione contestuale delle tabelle, avanzata dalla I Commissione affari costituzionali, sia in considerazione dell'orientamento espresso dalla Commissione nella settimana scorsa. Noi abbiamo pensato che questa contestualità si potesse evitare e che si potesse ottenere lo stesso risultato che si voleva conseguire, appunto, con la contestualità conferendo natura vincolante al parere. È vero che le competenti Commissioni delle due Camere potrebbero pronunciarsi in maniera difforme l'una dall'altra, però ritengo che potrebbero intercorrere dei contatti tra le Commissioni stesse allo scopo di evitare il verificarsi di questa eventualità e di pervenire all'espressione di un parere identico.

PRESIDENTE. Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi la proposta subordinata di sostituire la dizione « parere vincolante » con la formula « parere motivato », che potrebbe del pari offrire al Governo un elemento di considerazione ulteriore.

MARIO GIULIANO. Sono uno dei membri del Comitato ristretto ai quali si è riferito poco fa il collega Galli quando ha detto che in quella sede non tutti si sono dichiarati d'accordo sull'opportunità d'introdurre la parola: « vincolante ». Vorrei ripetere le considerazioni per cui anch'io ritenevo e continuo a ritenere che tale termine sia superfluo. Le ragioni sono due: prima di tutto, nessuna legge è eterna. Quindi, questo disegno di legge, nel caso in cui venga approvato, diventerà legge dello Stato e avrà un carattere sperimentale; si potrà quindi esaminare, anche sulla base dell'esperienza, quale forza avrà il parere delle Commissioni sia della Camera sia del Senato e, se dovessero esserci dubbi, nel senso che i Ministeri degli esteri e del tesoro non si conformino al parere delle Commissioni, ci sarebbe modo eventualmente di proporre un disegno di legge modificativo di quello che ci accingiamo ad approvare.

La seconda ragione, che giustifica un po' questi dubbi che avevo e che mantengo, riguarda un problema di costituzionalità (non a caso, del resto, la Commissione affari costituzionali ha prospettato la esigenza di inserire le tabelle nel corpo del disegno di legge), perché, stabilendo il parere vincolante, si viene in qualche modo a turbare quel principio di divisione dei poteri sul quale in gran parte si regge o dovrebbe reggersi tutto il nostro sistema di equilibrio dei poteri. Come si fa ad affidare al Capo dello Stato-Presidente della Repubblica l'emanazione di un decreto fatto su proposta del ministro degli esteri, di concerto con quello del tesoro, su parere vincolante delle due Commissioni? Mi pare che in questo modo il legislativo e l'esecutivo vengano messi in una specie di sacco, di *cocktail*, che potrebbe dar luogo effettivamente a dubbi di natura costituzionale.

Ai colleghi che, almeno da quanto è emerso dalla discussione che si è svolta nel Comitato ristretto, ritengono indispensabile stabilire il termine: «vincolante» (il presidente ha parlato della doppia conforme e la sua opinione, del resto, è autorevole essendo egli al corrente delle conseguenze che questo comporta dal punto di vista della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale), faccio presente che le due Commissioni potrebbero divergere sull'inclusione o esclusione di un ente. In questo caso macroscopico, ritengo che la soluzione dovrebbe essere quella che il Governo escluda l'ente che non risulta in entrambi i pareri. Ma, secondo me, il caso più delicato potrebbe essere quello di una divergenza nelle somme allocate agli enti: per esempio, all'IAI la Commissione della Camera alloca la somma di lire 300 milioni, mentre quella del Senato ritiene che siano sufficienti 200 milioni. Cosa farebbe l'esecutivo di fronte ad una divergenza di allocazione?

ROBERTO PALLESCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concederebbe la cifra minore.

MARIO GIULIANO. Non so quale sarebbe la scelta politica, ma in questo caso

è chiaro che la parola: «vincolante» avrebbe quanto meno un valore sconcertante e renderebbe le cose più difficili. Il presidente ha proposto, con la sua consueta saggezza e penetrazione, di aggiungere un qualcosa che qualifichi il parere, e cioè il termine: «motivato». A mia volta, propongo di adottare le parole: «su conforme parere» piuttosto che: «previo parere motivato».

PRESIDENTE. Ma il termine: «conforme» sta ad indicare che il parere è vincolante.

MARIO GIULIANO. Non ha, però, quei limiti di natura costituzionale.

FRANCO SALVI. La sostanza è quella.

MARIO GIULIANO. Ho spiegato le ragioni per cui mi pare che l'inserimento della parola: «vincolante» possa dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale. Quindi, si tratta di vedere se vogliamo prevedere un'altra parola oppure lasciare la dizione: «sentito il parere delle Commissioni», che è senza dubbio una cosa molto importante, perché mi sembra difficile, anzi del tutto improbabile, che il Governo si discosti da un'opinione comune delle Commissioni della Camera e del Senato.

PIER GIORGIO BOTTARELLI. Sarei propenso a lasciare il testo così come elaborato dal Comitato ristretto, e cioè le parole: «previo parere vincolante», perché, se si dovessero verificare disparità di vedute fra le Commissioni della Camera e del Senato, il Governo sarebbe libero di agire secondo una propria valutazione.

ROBERTO PALLESCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Se una Commissione si dovesse esprimere in maniera negativa e l'altra positiva, prevarrebbe il parere della prima.

PIER GIORGIO BOTTARELLI. L'uno annulla l'altro.

PRESIDENTE. È un fatto del tutto accademico.

PIER GIORGIO BOTTARELLI. Ritengo che sia meglio lasciare la parola: «vincolante», però il termine: «motivato», proposto dal presidente, mi pare che costituisca un vincolo forte per il Governo, per cui si potrebbe modificare l'articolo in questo senso.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione dell'onorevole Bottarelli, ritengo che si possa adottare la dizione: «previo parere motivato».

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 gli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati in una tabella da emanarsi secondo le modalità stabilite nel terzo comma del presente articolo, sono ammessi al contributo ordinario annuale dello Stato nella misura indicata nella tabella stessa, la quale può includere anche enti che alla data di entrata in vigore della presente legge non fruiscono di contributo finanziario dello Stato.

Non vanno inclusi nella tabella gli enti che operano nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo per le cui attività istituzionali si provvede in base alle procedure previste dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 7.

La tabella è emanata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Condizione per l'iscrizione nella tabella è che gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature

idonee per lo svolgimento delle loro attività.

Tali attività devono esplicitarsi in almeno uno dei seguenti settori:

1) formazione del personale diplomatico e del personale di organismi internazionali ed organizzazione di corsi di preparazione per gli aspiranti a tali carriere;

2) organizzazioni di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale;

3) pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla diffusione della nostra cultura all'estero e alla conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale.

La tabella è soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le stesse formalità di cui al primo comma.

Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamenti a favore degli enti in essa indicati, si intendono abrogate, ad eccezione di quelle che subordinano l'erogazione del contributo statale alla dimostrazione, da parte degli enti, di beneficiare di finanziamenti provenienti da altre fonti non statali.

Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello degli affari esteri.

Il relatore, onorevole Luigi Michele Galli, a nome del Comitato ristretto, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire le parole: le cui attività istituzionali con le altre: i quali;

Al secondo comma aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che per le attività di natura internazionale estranee al settore della cooperazione per lo sviluppo.

PIER GIORGIO BOTTARELLI. Con questo provvedimento vengono escluse di fat-

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1982

to due categorie di enti: quelli che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, per i quali si provvede in base all'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e gli istituti ed enti che operano per la diffusione della nostra cultura all'estero, che non sono istituti di cultura dipendenti dal Ministero, come la « Dante Alighieri ». Proporrei di esplicitare il concetto che queste categorie di enti non vengono incluse nella tabella e che per esse il Parlamento provvederà con apposita legge (non so quale sia la dizione esatta), visto che manca una legge organica in materia.

ARISTIDE GUNNELLA. Forse, signor presidente, sarebbe opportuno nonché interessante richiamare il contenuto dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 7.

PRESIDENTE. L'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 7, recita:

« Per gli anni successivi al 1980 le autorizzazioni finanziarie per i fini di cui al precedente articolo 1 saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, fermo restando che, per gli interventi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1, gli stanziamenti da iscrivere nei bilanci degli anni 1981, 1982, 1983 non potranno essere inferiori a quelli risultanti, per tali anni, dall'articolo 44, primo comma, lettera *b*) della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

A partire dall'anno 1981, restano annullate le autorizzazioni di spesa di cui:

1) alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, articolo 44, primo comma lettere *a*) e *b*) (cooperazione finanziaria e cooperazione economica e tecnica con i paesi in via di sviluppo);

2) agli articoli 2 e 4-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1978, n. 393 (Fondo di rotazione per la concessione di crediti finanziari a paesi in via di sviluppo);

3) alla legge 8 agosto 1977, n. 608 (UNIDO);

4) alla legge 8 gennaio 1979, n. 11 (UNHCR);

5) alla legge 24 febbraio 1975, n. 66 (CICR), e successive modificazioni ».

Questo è il contenuto della norma. Ora, l'onorevole Bottarelli — mentre noi abbiamo stralciato, per coerenza in negativo, il tema della « Dante Alighieri » — propone che venga esplicitamente detto che gli enti che operano nei confronti dell'estero non vengano finanziati dal disegno di legge in esame.

MARIO GIULIANO. Vorrei far presente che tra gli emendamenti proposti dal Comitato ristretto ve n'è uno tendente a sopprimere, al punto 3), la dizione: « alla diffusione della nostra cultura all'estero »: tale proposta di modifica, unitamente alla detrazione della somma di 400 milioni dalla copertura prevista, denota la volontà di escludere dalla normativa gli enti che svolgono, appunto, attività di diffusione della cultura italiana all'estero. Quindi, a mio avviso, l'osservazione del collega Bottarelli è recepita proprio da questo emendamento volto a sopprimere quel parametro da quelli indicati per gli enti da sovvenzionare.

Penso perciò che sia sufficiente dare in questa sede un'interpretazione autentica della disposizione, nel senso di dichiarare esplicitamente che la soppressione della formula sopra indicata dal punto 3) dell'articolo 1 e il mancato riferimento alla « Dante Alighieri » stanno a significare che il legislatore non intende ricomprendere tra gli enti destinatari della norma quelli che svolgono la citata attività, tanto più che esiste la garanzia del parere che dovrà essere espresso sulla tabella.

PIERGIORGIO BOTTARELLI. Per quanto riguarda il mio gruppo, preannuncio la presentazione di un ordine del giorno specifico.

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1982

PRESIDENTE. In ordine al terzo comma dell'articolo 1, vorrei osservare che il termine di trenta giorni ivi indicato risulterebbe forse eccessivamente ristretto specialmente se, come mi auguro, il provvedimento fosse approvato prima della sospensione dei lavori parlamentari per le ferie estive.

LUIGI GALLI, *Relatore*. Questo problema era emerso in sede di Comitato ristretto, ma era prevalsa l'opinione di mantenere il suddetto termine dando alla disposizione un'interpretazione in termini ordinatori, non perentori.

ARISTIDE GUNNELLA. Vorrei rilevare che gli enti diffondono cultura anche quando, ad esempio, organizzano convegni e congressi, come è previsto dal punto 2): non vorrei che questa attività fosse interpretata in senso restrittivo rispetto all'attività di diffusione della cultura all'estero.

PRESIDENTE. Concordo con la preoccupazione espressa dall'onorevole Gunnella, però se ampliassimo i criteri di iscrizione degli enti nella tabella, andremmo incontro a difficoltà di ordine pratico in rapporto allo stanziamento di cui disponiamo.

LUIGI GALLI, *Relatore*. Vorrei precisare che, in sede di Comitato ristretto, è apparsa abbastanza chiaramente la distinzione tra enti che svolgono attività internazionalistica ed enti che operano all'estero: in ordine a questi ultimi, è stata prefigurata l'intenzione di affrontare il problema con una disciplina organica.

PRESIDENTE. Il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, terzo comma, sostituire le parole: sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, con le seguenti: previo parere motivato delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

All'articolo 1, quinto comma, n. 3, sopprimere le parole: alla diffusione della nostra cultura all'estero.

All'articolo 1, sesto comma, sostituire le parole: formalità di cui al primo comma, con le seguenti: modalità di cui al terzo comma.

LUIGI GALLI, *Relatore*. Aggiungo che debbono essere apportate al testo ulteriori modificazioni in ordine alla copertura degli oneri previsti, in quanto il computo delle somme necessarie era stato effettuato tenendo conto della presenza della « Dante Alighieri » tra gli enti di cui si tratta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento al secondo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento al secondo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al terzo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al quinto comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al sesto comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 2.

Il Ministero degli affari esteri può concedere contributi straordinari a favore di

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1982

singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge.

La relazione prevista dal successivo articolo 3, ultimo comma, deve contenere espressa menzione di tali iniziative e programmi e delle ragioni che hanno giustificato la concessione dei contributi straordinari.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Gli enti pubblici inclusi nella tabella emanata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, che la esercita nelle forme e nei modi stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nei confronti degli altri enti inclusi nella tabella il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri e al Ministero del tesoro i bilanci preventivi e consuntivi, redatti secondo le norme del titolo I del Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, con una relazione illustrativa dei modi di impiego dei contributi statali, nonché le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza e a prevedere un rappresentante del Ministero vigilante nel collegio sindacale o nell'organo di revisione.

Gli enti di cui al comma precedente provvedono, entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 1, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche.

Il Ministro degli affari esteri presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dagli enti inclusi nella tabella.

Il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, secondo comma, sostituire le parole: secondo le norme, con le seguenti: e deliberati dagli organi di amministrazione competenti nei termini e secondo le disposizioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il Ministro degli affari esteri sospende con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi.

Ove nel termine fissato nel decreto di cui al precedente comma le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento. In tale caso le misure dei contributi fissate in tabella possono essere modificate, secondo le procedure di cui all'articolo 1, primo comma, nei limiti dell'importo del contributo soppresso.

Il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo:

ART. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, concernenti gli enti di cui alla tabella, sono unificati in un solo capitolo.

Lo stanziamento del detto capitolo, così come determinato dal primo comma del presente articolo, è incrementato ulteriormente di lire 2.165 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1982.

All'onere di lire 2.165 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede: quanto a lire 2.108.000.000 con il netto ricavo della cessione di monete commemorative o di serie speciali autorizzate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, e quanto a lire 57.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando quanto a lire 12.000.000 l'accantonamento predisposto per « Aumento del contributo al Centro per le relazioni italo-arabe » e quanto a lire 45.000.000 l'accantonamento predisposto per « Proroga del contributo al Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le eventuali modifiche dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma, in conseguenza della modifica triennale della tabella, hanno luogo con la legge annuale di bilancio.

Il relatore, onorevole Galli a nome del Comitato ristretto ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire la cifra: 2.165 con la cifra: 1.765.

Al terzo comma sostituire la cifra: 2.165 con la cifra: 1.765.

Al terzo comma sostituire la cifra: 2.108.000.000 con la cifra: 1.708.000.000.

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

PIERGIORGIO BOTTARELLI. Il disegno di legge che la Commissione si accinge ad approvare corrisponde al voto che essa stessa, a suo tempo, aveva espresso. È quindi positivo il fatto che la nostra Commissione approvi finalmente un progetto di legge a proposito di questi enti a carattere internazionalistico.

Tuttavia, a nostro avviso, il disegno di legge presenta degli aspetti criticabili, per alcune affermazioni in esso contenute, che non ci sembrano soddisfacenti e tali da costituire una garanzia per alcune esigenze che abbiamo prospettato. Per tali considerazioni, dichiaro l'astensione del gruppo comunista.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1982

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero » (Approvato dalla III Commissione permanente della Camera e modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (1350-B).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Ajello, Andreotti, Biasini, Bonalumi, Bottarelli, Cattanei, Codrignani, Conte Antonio, Cossiga, De Martino, De Poi, Galli Luigi, Gangi, Giuliano, Gunnella, Lattanzio, Lombardi, Garavaglia, Piccoli Flaminio, Pisoni, Salvi, Scalfaro, Sedati.

Disegno di legge: « Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionastico sottoposti alla

vigilanza del Ministero degli affari esteri » (3375).

Presenti	25
Votanti	22
Astenuti	3
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Ajello, Andreotti, Biasini, Bonalumi, Cattanei, Cossiga, De Martino, De Poi, Galli Luigi, Garavaglia, Gangi, Giuliano, Gunnella, Lattanzio, Lombardi, Piccoli Flaminio, Pisoni, Salvi, Scalfaro, Sedati, Tremaglia.

Si sono astenuti:

Bottarelli, Codrignani, Conte Antonio.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO